



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

DG PEMAC
Prot. Uscita del 14/05/2019
Numero: **0008010**
Classifica:



M VEDASI ELENCO INDIRIZZI

e. p. c.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
SEDE

REPARTO PESCA MARITTIMA
SEDE

Oggetto: Circolare sugli adempimenti in materia di tracciabilità, in particolare sulle procedure di pesatura, sulla trasmissione di note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico e codice partita, ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009 e del Reg. (UE) 404/2011.

La normativa unionale in oggetto disciplina la tracciabilità dei prodotti ittici, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera, al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

In tale contesto, questa Direzione Generale, quale Autorità responsabile della corretta implementazione delle norme in questione, ritiene dover richiamare l'attenzione sugli obblighi di seguito indicati.

1. Procedure per la pesatura dei prodotti ittici.

1.1 Pesatura allo sbarco.

L'art. 60 del Reg. (CE) 1224/2009 definisce i criteri e le disposizioni specifiche relative alla pesatura dei prodotti della pesca.

Il comandante del peschereccio o un suo delegato, qualora abbia proceduto a sbarcare il pescato per le successive operazioni di pesatura allo sbarco, effettuate attraverso sistemi di certificati CE, ha l'obbligo di compilare, prima di riprendere il mare per una nuova battuta di pesca, la dichiarazione di sbarco.

24

Il peso di ciascuna specie riportato nella dichiarazione di sbarco non può differire di oltre il 10%, in positivo o in negativo, rispetto a quanto stimato e registrato sul giornale di pesca.

1.2 Pesatura successiva allo sbarco.

I soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca pesano, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale ed unionale sulla commercializzazione degli alimenti, nuovamente il prodotto con *sistemi di pesatura certificati* e devono compilare gli ulteriori documenti previsti (documento di trasporto, nota di vendita, dichiarazione di assunzione in carico in considerazione dell'attività svolta) ed ottemperare agli obblighi di tracciabilità, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 178/2002, richiamato dall'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009.

Nello specifico: ,

- Ai sensi del comma 4 del citato art. 60, “gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in uno Stato membro sono *responsabili dell’accuratezza dell’operazione di pesatura*”.
- Ai sensi del successivo comma 5, “i risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico”. Nel caso della dichiarazione di sbarco, la pesatura sarà quella effettuata dal comandante del peschereccio o da un suo delegato. Nel caso degli altri tre documenti, la pesatura sarà quella effettuata dal soggetto responsabile della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca. In entrambi i casi, chi effettua la pesatura se ne assume la responsabilità. A tal proposito si sottolinea come l’art. 35 del Reg. (UE) 404/2011 prevede che il comandante o un suo delegato firmino la dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione, assumendone la responsabilità del contenuto. Analogamente dovranno considerarsi responsabili di quanto riportato nei documenti successivi allo sbarco, i soggetti “registrati” che ne effettuano la compilazione.

Pertanto, i documenti trasmessi elettronicamente individuano in modo puntuale il soggetto cui attribuire le trasmissioni e, quindi, la relativa responsabilità.

Non da ultimo, appare opportuno precisare che differenze di peso tra quanto indicato nella dichiarazione di sbarco e le ulteriori eventuali pesature, riportate nei successivi documenti di tracciabilità che riguardano il medesimo prodotto lungo tutta la filiera commerciale, non costituiscono necessariamente motivo di rilievo, laddove siano connesse, ad esempio, ad aspetti fisiologici quale il calo di peso ponderale, lo scioglimento del ghiaccio di refrigerazione, ovvero alla suddivisione della partita del prodotto in più lotti.

A titolo di esempio, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha effettuato nel 2011 uno studio per verificare il calo peso fisiologico nei mitili e nelle vongole veraci, dal quale emerge un valore medio percentuale del calo peso che varia dal 5,4% al 7,2% per le vongole veraci e dal 9,1 al 10,7% per i mitili.

E' evidente, comunque, che ingiustificate differenze di peso tra quanto dichiarato nei documenti di trasporto, nelle note di vendita e nelle dichiarazioni di assunzione in carico rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni di sbarco costituiranno motivo di rilievo e di approfondimento da parte degli Organi preposti ai controlli.

Ai sensi dell'art. 70, par.1 del Reg. (UE) 404/2011 i soggetti responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca compilano e conservano, per un periodo di tre anni, dei registri in cui annotare i seguenti dati:

- il codice FAO alfa-3 della specie pesata;
- il quantitativo per ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;
- il n° UE del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;
- la presentazione dei prodotti della pesca pesati;
- la data della pesatura.

2. Procedure per la compilazione, la presentazione e la trasmissione delle Nota di vendita (NDV) e Dichiarazione di assunzione in carico (DAC)

Il prodotto ittico, tracciato e rintracciabile, potrà essere trasportato e/o preso in carico e/o venduto. Nella realtà, si possono realizzare una o anche tutte le tre situazioni, combinate in maniera differente.

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (CE) 1224/2009, se i prodotti della pesca sono presi in carico per una messa in vendita successiva, il soggetto responsabile della presa in carico del prodotto ittico trasmette i dati previsti dall'art. 66, comma 3 del Reg. (CE)1224/2009, secondo le modalità di seguito esplicitate.

Ai sensi dell'art. 62 del Reg. (CE) 1224/2009, gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca devono trasmettere i dati previsti dall'art. 64, comma 1 del Reg. (CE)1224/2009, secondo le modalità di seguito esplicitate.

La trasmissione dei predetti dati deve avvenire entro 24 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco, per le dichiarazioni di assunzione in carico e dal momento del completamento della prima vendita, per le note di vendita.



Agli acquirenti registrati, con fatturato annuo per le prime vendite dei prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, è riservata la facoltà di compilare i modelli cartacei di dichiarazione di assunzione in carico o di nota di vendita allegati al D.D. 28 dicembre 2011 e di presentare tali modelli compilati, entro 48 ore a decorrere dal momento del completamento dello sbarco, per le DAC e dal momento del completamento della prima vendita, per le NDV, all'Autorità marittima più vicina. Sarà cura dell'operatore interessato fornire la necessaria documentazione attestante l'importo del fatturato che consente alla stessa di avvalersi della modalità di compilazione cartacea dei documenti di tracciabilità.

Nel caso in cui l'acquirente registrato sia impossibilitato a reperire l'informazione relativa al prezzo, in quanto la normativa nazionale prevede la possibilità di differire la fattura fino a 30 giorni successivi l'effettiva vendita, è possibile compilare una dichiarazione di assunzione in carico, da perfezionarsi successivamente attraverso la compilazione e la trasmissione di una nota di vendita di pari informazioni con l'aggiunta del dato relativo al prezzo che riprenderà il numero di riferimento della DAC temporaneamente compilata.

2.1 Fattispecie operative

La dichiarazione di assunzione è un adempimento a carico di quei soggetti che prendono in carico e/o in consegna il prodotto ittico senza acquistarlo. Esempio tipico sono le cooperative di servizi e le organizzazioni di produttori che forniscono ai pescherecci un servizio di vendita.

La nota di vendita, invece, deve essere compilata e trasmessa da chi acquista il prodotto ittico per la prima volta direttamente dal peschereccio o per il tramite dei soggetti che lo hanno assunto in carico e che vendono il medesimo per conto dei pescherecci stessi (cooperative di servizi e organizzazioni di produttori).

Diverso è il caso delle cooperative armatoriali che, risultando proprietarie all'origine del prodotto ittico non devono compilare alcuna dichiarazione di assunzione in carico o nota di vendita, ma solo consentire che le informazioni di cui all'art.58 del Reg. (CE) 1224/2009 seguano il prodotto. Analogo discorso per quegli armatori, proprietari di pescherie che fanno capo alla stessa società con la stessa partita iva.

In presenza di armatori titolari di ittiturismo, si riscontra il fenomeno dell'auto-fatturazione, in cui il ramo societario che fa capo all'attività di pesca fattura al ramo che fa capo all'attività di ittiturismo: l'ittiturismo emette una nota di vendita.

Generalmente, per determinare il primo acquirente si fa riferimento alla fattura. Il soggetto, cui il peschereccio fattura viene individuato come primo acquirente, a meno che non sia il soggetto che prende in carico il prodotto senza acquistarlo ad emettere una fattura conto terzi, cioè per conto

del peschereccio, oppure nel caso in cui la fattura emessa dal peschereccio a favore del soggetto che prende solo in carico il prodotto per una vendita successiva riguarda quest'ultimo solo per la parte relativa al servizio che ha reso.

Un caso particolare è rappresentato dai gruppi di acquisto organizzati di consumatori, definiti comunemente G.A.S. (Gruppi di acquisto solidali), che rappresentano gruppi informali di consumatori accomunati da un interesse condiviso, consistente nell'acquisto collettivo di determinate derrate per fini esclusivamente privati e senza margine di guadagno.

Il gruppo ha una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente, priva di personalità giuridica, di autonomia statutaria, finanziaria e fiscale e di un ente preposto alla tutela dell'interesse condiviso.

Pertanto, la prima vendita da parte di un produttore ittico ad un G.A.S. si configura come singole vendite dirette di piccoli quantitativi dal peschereccio al consumatore.

Il D.M. 10 novembre 2011 esonera dagli obblighi di tracciabilità, di cui al predetto art.58, i piccoli quantitativi, a condizione che le relative vendite non superino un valore pari a 50 euro per giorno di calendario e per consumatore finale, così come stabilito dell'art.58, comma 8 del Reg. (CE) 1224/2009, in combinato disposto con l'art. 67, comma 14 del Reg. (UE) 404/2011.

Inoltre, i suddetti acquirenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e compilazione di note di vendita e/o dichiarazioni in carico, ex artt. 59 e seguenti del Reg. (CE) 1224/2009, in forza dei piccoli quantitativi singolarmente acquistati e destinati al consumo privato, così come stabilito dallo stesso art. 59, comma 3 del Reg.(CE) 1224/2009.

Infine, si conferma la necessità di redigere un documento di trasporto che accompagni il prodotto lungo la filiera corta che può essere sostituito, come previsto dalla normativa, dalla dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente.

3. Suddivisione in partite.

A seguito dello sbarco ed entro la prima vendita, il prodotto ittico deve essere suddiviso in partite.

Per partita si intende un quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie, della stessa categoria di presentazione, proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura. Ciascuna partita, quindi, deve essere costituita da un'unica specie, può essere associata a più imbarcazioni e ad una data di sbarco o di raccolta.



progressivo annuale riferito alle partite. Il codice partita risulta così definito: N°UE del peschereccio/data di sbarco GG.MM.AAAA/000N. Es: ITA000012345/15.01.2014/29

Il numero progressivo deve essere associato ad una imbarcazione o ad un gruppo di imbarcazioni; nel caso in cui i prodotti inseriti in una partita provengano da diversi pescherecci, bisognerà utilizzare una nuova numerazione progressiva distinta da quella delle singole imbarcazioni.

Esempi:

- Sbarco di acciughe dal M/P Andromeda
PARTITA: ITA000012345/01.01.2014/1
- Sbarco di acciughe per pesca congiunta M/P Andromeda e M/P Sirio
PARTITA: ITA000012345-ITA000099999/02.01.2014/1

Ai sensi dell'art.58 del Reg.(CE) 1224/2009, le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Le partite possono essere mescolate solo successivamente alla prima vendita, purché sia consentita la rintracciabilità dell'origine.

Si precisa che il codice partita deve seguire il prodotto almeno fino al momento della prima vendita. Successivamente potrà essere sostituito, a seguito della scomposizione della partita in più lotti o della mescolanza di più partite, da codici da cui dovrà essere possibile risalire alla partita originaria.

La presente Circolare integra la precedente n.25798 del 12 dicembre 2014.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale



Il Dirigente
G.C. D'Onofrio

